

AUTORITÀ ESPROPRIANTE: CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

(Ente utilizzatore/gestore – Persona giuridica pubblica art 59 R.D. 215/1933 Codice Fiscale 91168270592)

BENEFICIARIO DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA: CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST per conto Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifica C.F. 97905240582

Lavori di pubblica utilità: “Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – I lotto funzionale – Distretto irriguo Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina” – Lotto 660 bis.

DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

(non preordinata all’esproprio)

ex art. 49 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.

Occupazione temporanea, delle aree non soggette a procedimento espropriativo, ubicate nei Comuni Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina, occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori in epigrafe, come da piano particellare allegato che costituisce parte integrante di questo decreto di occupazione temporanea.

PREMESSO CHE:

– con deliberazione n. 162 del 27/10/2022 il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha approvato il progetto esecutivo relativo all’ “Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – I^o lotto funzionale – I^o stralcio – Distretto irriguo Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina – Lotto 660 bis”;

– il MIPAAF DISR 01 con decreto di concessione del finanziamento e di impegno H97J22000000001, prot. n.0564571 del 04/11/2022, art. 1 – *Concessione del finanziamento – ha “approvato il finanziamento per la realizzazione dell’intervento inerente il progetto esecutivo denominato: Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino I^o Lotto funzionale – I^o stralcio – Distretto irriguo Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina – Lotto 660 bis, la cui realizzazione è stata assentita al Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (ex Agro Pontino) che conseguentemente provvederà, tra l’altro, ai sensi degli art. 92 e 93 del Regio Decreto 215/1933 ed in attuazione dell’art. 6 del DPR 327/2001 e s.m.i., all’espletamento delle procedure di espropriazione e/o asservimento nonché alle occupazioni temporanee occorrenti alla realizzazione delle nuove opere anch’esse da ultimare entro e non oltre il 28 febbraio 2026”;*

VISTO il Piano particellare delle occupazioni temporanee, non preordinate all’esproprio, allegato al progetto che costituisce parte integrante di questo decreto di occupazione temporanea;

CONSIDERATO CHE:

– trattasi di manutenzione straordinaria dell’impianto irriguo realizzato con i “Lavori d’irrigazione del comprensorio a Sud di Rio Martino Prog. N.434/i A.C. 23/8141 lavori approvati dalla Cassa per le opere Straordinarie di

Pubblico Interesse nell'Italia Meridionale con deliberazione n.6485/PS del 10/11/1977 e collaudati dall'Agenzia per la promozione dello Sviluppo per il Mezzogiorno con disposizione n.4853 dell'8/06/1990;

– i lavori saranno realizzati su terreni già asserviti e/o espropriati intestati al Demanio Pubblico dello Stato C.F. 80193210582 e ove necessario, è stata prevista l'occupazione temporanea (quindi provvisoria e non preordinata all'esproprio) con relativa indennità, di terreni privati, strumentali e necessari alla realizzazione dei lavori, terreni che non subiranno una diminuzione di valore e saranno restituiti al proprietario una volta esaurita la loro funzione;

PRESO ATTO:

– del piano particellare delle occupazioni temporanee, grafico e descrittivo con accluso elenco delle ditte catastali proprietarie e calcolo dell'indennità provvisoria di occupazione, secondo i criteri dettati dall'art. 50, comma 1, del DPR 327/2001, approvato unitamente al progetto dell'opera pubblica;

– che l'art. 50 comma 1, del DPR 327/2001 prevede “Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari a un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari a un dodicesimo di quella annua”.

Pertanto:

- | | | |
|---|---|--------------|
| – Valore di mercato terreno agricolo | € | 45.000,00/Ha |
| – Indennità di occupazione annua 1/12
(pari a € 0,375/mq) | € | 3.750,00/Ha |
| – Indennità di occup. mensile (o frazione di mese)
(pari a € 0,03125/mq) | € | 312,50/Ha |

– che il periodo di occupazione per i lavori di cui trattasi (sezionamenti), considerato per il calcolo delle indennità di occupazioni temporanee non preordinate all'esproprio è di mesi uno (1) mese;

– che per ciascuna delle ditte catastali, interessate dai lavori, è prevista una indennità come da piano particellare allegato che costituisce parte integrante del presente decreto di occupazione temporanea;

– che l'avviso di avvio del procedimento per l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio prot. 8457 del 09/08/2021, è stato pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 84 del 31/08/2021, sul sito internet del Consorzio dal 20/08/2021 e all'albo Pretorio dei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina.

RICONOSCIUTA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e con particolare riferimento al Titolo II – Capo XI del citato testo unico;

DECRETA

Art. 1 – Occupazione temporanea

È pronunciata a favore del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest – Autorità Espropriante, per conto del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifica, – per la causale di cui in narrativa, l'occupazione temporanea degli immobili, siti nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina, indicati/decritti nel piano particellare allegato, che costituisce parte integrante del presente “Decreto di occupazione temporanea” e pertanto, ne

autorizza la presa di possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente per la corretta esecuzione dei lavori in titolo.

L'indennità di occupazione è determinata per ogni mese in € 0,03125 al mq. (€/mq 0,03125).

L'occupazione temporanea anche se calcolata e prevista per 1 (uno) mese, durerà per tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori e non potrà protrarsi oltre il termine di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità. Le modalità di realizzazione per fasi successive prevedono la disponibilità di aree di cantiere e di lavoro differite nel tempo e per periodi diversi;

Art. 2 – Indennità di occupazione temporanea

L'indennità di occupazione temporanea, descritta nell'allegato Piano Particellare e nella Relazione al Piano Particellare, da corrispondere agli aventi diritto per l'occupazione temporanea dei beni immobili di loro proprietà necessari alla corretta esecuzione dei lavori è determinata ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. L'indennità è esposta convenzionalmente nella misura mensile, con la specificazione che l'indennità complessiva sarà commisurata all'effettiva durata dell'occupazione temporanea. L'indennità calcolata per il soprassuolo sarà erogata solo se al momento dei lavori il terreno è effettivamente coltivato e sulla base della coltura effettivamente in produzione al momento dei lavori. Nulla sarà dovuto a titolo di indennità per soprassuolo, se al momento dei lavori il terreno è a riposo e con i lavori di cui trattasi non si preclude/ritarda la coltivazione successiva.

Art. 3 – Comunicazione del decreto

Il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest provvederà a comunicare, alle ditte proprietarie interessate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il decreto di occupazione temporanea come desumibili dai registri catastali, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo. Nel rispetto della normativa sulla privacy a ciascuna ditta catastale sarà inviato l'estratto del piano particellare nella parte in cui lo riguarda.

Art. 4 – Esecuzione del decreto e immissione in possesso

Il Consorzio darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale di occupazione temporanea descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi, da redigere secondo le modalità di cui all'art. 49 del DPR 327/2001 e s.m.i. La mancata comunicazione ed esecuzione del decreto di occupazione nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto medesimo.

Sono incaricati dell'esecuzione di questo decreto, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, con mandato di introdursi nelle proprietà specificate nel Piano Particellare, allo scopo di prendere formale possesso, in favore del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per conto del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifica, delle aree soggette a occupazione temporanea, redigendone lo stato di consistenza, i seguenti dipendenti del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, muniti di valido documento di riconoscimento:

- Brida Mara nata a Latina (LT) il 10/08/1965;
- Ciotti Lorenzo nato a Maenza (LT) il 17/10/1964;

i quali sono autorizzati ad agire nelle operazioni di esecuzione congiuntamente o disgiuntamente, coadiuvati dal necessario personale ausiliario. Chiunque si opponesse alle operazioni, o interferisse con le stesse

ostacolando gli incaricati all'esecuzione, incorrerà nelle sanzioni di legge e sarà passibile di richiesta risarcitoria per il ritardo arrecato alla realizzazione dell'opera pubblica. L'immissione in possesso e lo stato di consistenza saranno formalizzati con appositi verbali redatti in contraddittorio con la ditta proprietaria o nel caso, di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante; ai sensi dell'art. 49, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. potranno partecipare alle operazioni i titolari di diritti personali o reali sugli immobili.

Art. 5 – Avanti diritto sull'indennità di occupazione temporanea

L'indennità di occupazione temporanea, ai sensi dell'art 50, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. è dovuta alla ditta proprietaria degli immobili.

Art. 6 – Accettazione e pagamento dell'indennità di occupazione temporanea

Qualora la ditta proprietaria intenda accettare l'indennità di occupazione temporanea mensile offerta, dovrà comunicarlo per iscritto al Consorzio entro 30 giorni successivi alla data d'immissione in possesso degli immobili. Allo scopo la ditta proprietaria dovrà inoltrare al Consorzio, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000. All'accettazione dovrà essere allegata la documentazione attestante la piena e libera proprietà degli immobili occupati. L'indennità complessiva spettante alla ditta proprietaria sarà determinata al termine dell'occupazione, dopo la riconsegna delle aree occupate. In quella sede saranno determinate anche le eventuali ulteriori indennità dovute all'avente titolo in conseguenza dell'occupazione. Il pagamento sarà materialmente effettuato, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, in assenza di opposizioni di eventuali terzi aventi diritto sulle indennità.

Art. 7 – Non accettazione dell'indennità di occupazione temporanea

In assenza di accordo sull'indennità di occupazione la ditta proprietaria, o chiunque ne abbia interesse, potrà proporre istanza di rideterminazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri ex art. 41 DPR 327/2001, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Nelle more procedurali, l'indennità complessiva di occupazione temporanea sarà determinata, al termine dell'occupazione, sulla base dell'indennità mensile non condivisa e sarà depositata, presso il ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Roma, con ordinanza da pubblicare per estratto sul bollettino ufficiale regionale. Il deposito sarà costituito decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, in assenza di opposizioni di eventuali terzi aventi diritto all'indennità.

Art. 8 – Pubblicazione del decreto

Il presente decreto e l'allegato Piano Particellare con indicato l'elenco delle ditte proprietarie con gli immobili soggetti a occupazione temporanea e relativa indennità prevista, dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e all'albo pretorio dei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. A tal fine, si dovrà rispettare la normativa vigente sulla privacy, pertanto si dispone che i dati sensibili siano esclusi dalla pubblicazione. Il terzo interessato dal "Decreto di occupazione temporanea" potrà proporre opposizione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione.

Art. 9 – Autotutela

Contro il presente decreto è prevista la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo che è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di occupazione, il proprietario può chiedere, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che la medesima sia stabilita dalla Commissione Provinciale e se non condivide la determinazione della Commissione, può proporre l'opposizione alla stima.

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST
IL PRESIDENTE

Pasquale Conti

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

Ing. Luca Gabriele

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

L'informativa sulla privacy è consultabile sul sito web del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest al seguente indirizzo:
<https://www.consorziobonificalaziosudovest.it/privacy-policy/>

Allegato: Piano particellare delle occupazioni temporanee D.P.R. 327/2001 e s.m.i.